

Diversamente da quanto ho sentito, credo che l'introduzione del vincolo relativo alla gravità degli indizi sia una norma di garanzia obbligatoria, tanto più utile su scala europea quanto più essa è presente sul piano nazionale. È una norma utile a far sì che l'azione penale europea attraverso il mandato d'arresto trovi proprio nella gravità degli indizi il suo fondamento e rinvenga la sua ragione di esistere in quell'elemento che deve essere provato in maniera circostanziata, seppur nella fase iniziale del processo.

Pertanto, noi Verdi sottoscriviamo l'emendamento Pisapia 17.4 ed esprimeremo un voto favorevole sullo stesso, nonché sull'identico emendamento Lusana 17.2, forti e convinti della necessità di ancorare un strumento utile nella lotta al terrorismo, come il mandato di arresto europeo, a garanzie precise, peraltro già presenti nel nostro ordinamento giudiziario (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, deve essere chiaro, anzitutto, che il dibattito sull'emendamento in esame sta a dimostrare che vi sono forze politiche che stanno tentando di rendere il provvedimento adeguato alle previsioni costituzionali e che vi è una parte di questo Parlamento che invece va in direzione inversa; che una parte di questo Parlamento ha a cuore la tutela della libertà delle persone, mentre un'altra parte ritiene che tale tutela debba essere inferiore a quella prevista oggi per tutti i cittadini italiani.

Ritengo sia il caso di ricordare che, per adottare un mandato di arresto europeo, non sono richieste prove, bensì indizi. Inoltre, non sono richiesti indizi gravi, precisi e concordanti (come era stabilito dal precedente emendamento che è stato respinto), bensì soltanto gravi indizi. Pertanto, non si richiedono prove, ma argomenti, sia pure forti e certamente sufficienti, anche se non precisi e concordanti.

Credo che ciò sia sufficiente a far toccare con mano quanto sia importante convenire sull'esigenza che un canone generale della nostra legislazione processual-penalistica trovi riscontro anche nel mandato di arresto europeo, provvedimento rispetto al quale siamo certamente più lontani e rispetto al quale i controlli che si possono esercitare nel momento in cui viene avanzata la richiesta di consegna sono assai deboli.

Credo che la necessità di approvare questo emendamento provenga da un'altra esigenza. Quello che stiamo per votare, è un provvedimento che ha molti problemi dalla sua parte.

Ne abbiamo parlato nella discussione generale e nel corso del primo esame degli emendamenti. Ci sono molteplici problemi: si tratta di una giurisdizione che interviene nel nostro Stato e che, sotto molteplici profili, può allontanarsi dalle regole generali (mi riferisco, per tutte, a quella della doppia punibilità). Questo riferimento alla gravità degli indizi, a mio sommo avviso, costituisce il modo di riequilibrare l'intero provvedimento e ne consente un adeguamento alla disciplina costituzionale e, segnatamente, all'articolo 27 sulla presunzione di non colpevolezza.

Detto questo, vorrei osservare, rispondendo ad alcune valutazioni del collega Kessler e non soltanto sue, ma anche dell'onorevole Sinisi, che è assolutamente infondato affermare che questo emendamento metterebbe in contrasto il mandato di arresto europeo con la decisione quadro. La decisione quadro non fa previsioni di carattere specifico sotto questo profilo, ma si rimette all'esigenza di adeguare la normativa che noi dovessimo adottare alla previsione costituzionale, nella quale non può non essere ricompresa, innanzitutto, la presunzione di non colpevolezza.

Evocare in questa sede la disciplina dell'estradizione è un'osservazione di pochissimo e bassissimo rilievo. Qui stiamo superando la procedura di estradizione. Essa conservava e conserverà, fino a quando sarà in vigore e per tutti gli ordinamenti diversi da quello europeo, una sua eccezionalità, nel senso che non

soltanto richiede interventi da parte del ministro della giustizia, che ne costituiscono un particolare filtro, ma è sicuramente una procedura che prevede una serie di complicazioni che noi stessi, con questo provvedimento, vogliamo superare.

Che cosa voglio dire? Voglio dire che la comparazione, che ancora gli amici dell'opposizione hanno tentato di compiere qualche attimo fa, tra il nuovo che stiamo approvando e il vecchio che ancora insisterà per tutte le procedure che non riguarderanno i paesi europei non è possibile. Il mandato di arresto europeo per l'Europa sarà la procedura ordinaria e non una procedura eccezionale e metterà direttamente in rapporto, dunque, i magistrati dei paesi europei con i magistrati del nostro ordinamento.

Pertanto, credo che, se vogliamo recepire questi aspetti assolutamente innovativi ed utili per il contrasto alla criminalità organizzata e coniugarli con l'esigenza di garantire il rispetto dei nostri principi costituzionali, questo emendamento rappresenti la chiave di volta per raggiungere tale risultato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 17.2 e Pisapia 17.4, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	421
<i>Votanti</i>	413
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	236
<i>Hanno votato no</i> ..	177).

Prendo atto che gli onorevoli Garagnani e Falanga non sono riusciti a votare.

Saluto gli studenti della scuola media Gonin di Giaveno, che seguono i nostri lavori dalle tribune *(Applausi)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Mi rivolgo a coloro che hanno posto la questione delle garanzie individuali, ribadendo che le garanzie non hanno nulla a che vedere con l'articolo di cui stiamo parlando. Questo articolo riguarda il merito dei provvedimenti e non riguarda affatto le garanzie del procedimento, che sono tutelate dal richiamo ai principi costituzionali del giusto processo.

Ciò che si chiede qui è che, rispetto ad un ordine di arresto di un paese straniero, l'autorità giudiziaria italiana possa vedere il contenuto del procedimento di arresto e che, dinanzi all'applicazione di una sentenza di un paese straniero, l'autorità giudiziaria italiana possa vedere il contenuto della sentenza del giudice straniero. Ciò non c'entra nulla con le garanzie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ribadito che questo, invece, è un passo indietro di cinquant'anni in Europa. Ci fate ritornare agli anni cinquanta.

Vorrei anche dirvi — e spero che arrivi chiaramente ai signori giuristi intervenuti — che l'articolo 31, secondo comma, della decisione quadro dice con chiarezza che se le convenzioni vigenti sono di maggior favore rispetto all'applicazione del mandato di arresto si continueranno ad applicare. Non prendetevela con i giudici nel momento in cui diranno che il mandato di arresto non si applica ma si continua ad applicare la convenzione di estradizione che non prevede nulla di quello che state richiedendo oggi.

Voi state semplicemente adottando un provvedimento che, di fatto, impedisce al mandato di arresto di entrare in vigore nel nostro paese e sarà applicata di regola, ancora oggi ed ancora domani, la convenzione europea di estradizione. Di questo vi assumete una grande responsabilità. Lo spiegherà il commissario Frattini al Parlamento europeo come è possibile che l'Italia abbia fatto questa scelta sciagurata. Lo spiegheremo noi in Europa con i parlamentari europei che vorranno essere sensibili rispetto alle nostre posizioni. So-

prattutto, ci impegniamo a correggere questo grande ed assolutamente inaccettabile ritorno al passato nei rapporti tra autorità giudiziarie europee quando il popolo italiano ci darà il consenso per poter riprendere quel cammino verso l'Europa che voi oggi state così bruscamente interrompendo (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, non so se ci sia più uno spazio per un ragionamento pacato e serio su tale questione, ma avendo sentito gli interventi dell'onorevole Lussana e dell'onorevole Taormina vorrei riprenderli nel mio intervento che annuncia il voto contrario del nostro gruppo sull'articolo in esame.

Come ha spiegato bene l'onorevole Sinisi poc'anzi, oggi agiamo in un regime — quello disegnato dalla convenzione di estradizione che abbiamo con diversi paesi, non esclusivamente europei — che non fa alcun obbligo all'autorità giudiziaria italiana di procedere ad una verifica di indizi, sufficienti o gravi che si ritengano, nel momento in cui si deve dare esecuzione ad un provvedimento richiesto dall'autorità giudiziaria del paese con il quale esiste l'accordo in materia di estradizione. Invece, nel sistema che avevate disegnato voi si prevedeva non solo il filtro dell'articolo 4, che è caduto anche per il voto della Lega — e mi pare che l'attacco oggi registrato nei confronti del ministro Castelli sia un fatto inedito in questo dibattito rispetto alle posizioni che si registrano su tale provvedimento — ma anche i gravi indizi, poi mutati in sufficienti indizi, poi tornati gravi indizi con l'accoglimento degli identici emendamenti approvati poco fa.

Collegli, alle autorità giudiziarie degli altri paesi europei siamo legati dai vincoli della cooperazione giudiziaria, da un lunghissimo percorso che parte da Tampere e giunge fino all'approvazione della decisione quadro in materia di mandato di

arresto europeo e alla Costituzione europea. Oggi all'autorità giudiziaria degli altri paesi europei, ai quali dovremmo essere legati da un patto di reciproco riconoscimento, chiediamo la necessità di una verifica condotta sull'esistenza dei gravi indizi. Si tratta dello stesso identico procedimento che adottiamo nei confronti degli altri paesi del mondo con i quali non abbiamo alcuna convenzione in materia di estradizione. Vorrei che questo fosse chiaro soprattutto ai rappresentanti del Governo i quali non solo faranno riferimento al commissario Frattini, ma dovranno spiegare come mai l'Italia nei confronti degli altri paesi europei si comporta come sappiamo nei confronti di altri paesi con i quali non ha neppure uno straccio di convenzione per l'estradizione!

Aggiungo che se è pur vero che occorre un filtro da parte dell'esecutivo, tuttavia ritengo bizzarra la prospettazione dell'onorevole Lussana, la quale ha qualche confusione in ordine a cosa sia il regime delle garanzie e delle libertà in un sistema democratico, visto che le affida al ministro, che è espressione della maggioranza, il quale peraltro può anche non avere, onorevole Lussana, la rappresentanza parlamentare. Chi l'ha detto, infatti, che il ministro è comunque un eletto dal popolo?

Detto questo, vorrei che voi faceste attenzione al fatto che nella vostra costruzione voi richiedete per gli altri paesi europei entrambe le condizioni: il filtro del ministro, che è caduto con l'articolo 4 ma che volete reintrodurre, e i gravi indizi.

Collegli, non so come possiate sostenere in Europa la vostra posizione. E guardate che la questione non si misura sui titoli dei giornali di domani. L'importante non è un foglio di carta, sul quale sia impresso il titolo « mandato d'arresto europeo, provvedimento adottato dal Parlamento della Repubblica », perché è un altro il « tribunale », se mi passate il termine! È la qualità della nostra lealtà nei confronti dei vincoli, che in Europa abbiamo assunto verso i nostri partner, ai quali ci siamo legati addirittura con una Costituzione europea! Queste sono le ra-

gioni per le quali voteremo contro l'articolo 17 (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

In morte dell'onorevole Renzo Imbeni
(ore 17,33).

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui l'intera Assemblea ed i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, una nuova triste notizia mi raggiunge in questo momento. È morto poche ore fa l'onorevole Renzo Imbeni, già sindaco di Bologna e Vicepresidente del Parlamento europeo.

Esprimo con tutto il cuore, con grande commozione personale, la mia più sincera partecipazione, quella della Camera dei deputati, al dolore della famiglia e dei suoi compagni di partito.

Renzo Imbeni è stato un dirigente politico appassionato, un uomo integro ed onesto, un esempio di assiduità e serietà sui banchi del Parlamento europeo, un sindaco che i bolognesi non dimenticheranno (*Applausi*).

Si riprende la discussione.

**(Ripresa esame dell'articolo 17
— A.C. 4246-B)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. L'intervento dell'onorevole Finocchiaro dimostra in maniera ancora più chiara, ammesso che ve ne fosse ancora bisogno, che il confronto che si sta svolgendo in quest'aula è tra chi combatte per fare in modo che i cittadini italiani siano meno garantiti, rispetto ad interventi sulla loro libertà personale da parte di organi giudiziari di altro paese, e tra chi invece vorrebbe che ciò non accadesse. Poiché abbiamo già fatto tante esperienze negative, sotto molteplici profili, in tema di abuso sul piano della limitazione

della libertà personale, credo che esportare questo tipo di preoccupazione a livello europeo sia l'ultima cosa da fare.

Dunque, vi è chi (e mi riferisco a quella forza politica di cui mi onoro di far parte) intende tutelare per quanto possibile la libertà dei cittadini e chi, invece, non lo vuole. Non torno sulle differenze, che non possono non sfuggire, in ordine alla necessità della gravità degli indizi, condizione che è richiesta anche attualmente dal codice di procedura penale.

Vorrei soltanto ricordare all'onorevole Finocchiaro che abbiamo il dovere primario di rispettare la nostra Costituzione; il suo ragionamento e la sua incitazione a non votare la normativa in esame sono viziati di incostituzionalità, perché la nostra Costituzione impone che la presunzione di non colpevolezza sia vinta nei limiti del possibile, tenuto conto dello svolgimento di un processo, prima che si attinga alla libertà personale di un cittadino.

Continuate a fare ragionamenti diversi, ma continuate a porvi contro la Costituzione repubblicana!

Non è vero, come è stato ancora ribadito dall'onorevole Finocchiaro, che noi non abbiamo la possibilità di farlo, perché la decisione quadro — come ho ricordato nel precedente intervento — prevede che ciascuno dei paesi membri si adegui, nel porre in essere la normativa necessaria, alle previsioni costituzionali del proprio Stato.

La nostra Costituzione prevede la gravità degli indizi come elemento minimo per limitare la libertà dei nostri cittadini e, pertanto, dobbiamo adeguarci alla nostra Costituzione.

Non conta tornare a discutere sull'estradizione del vecchio sistema perché è un'altra cosa. È un'impostura affermare la possibilità di mettere a paragone il mandato d'arresto europeo e la procedura di estradizione. Il mandato di arresto europeo costituisce un modo ordinario di gestione della libertà personale da parte di tutti i magistrati dell'Europa all'interno della comunità europea; non si pone,

quindi, nei termini di eccezionalità di cui si è fatta sempre carico la procedura di estradizione.

Il mancato intervento del ministro della giustizia nella procedura che fa riferimento al mandato di arresto europeo è il punto di emergenza di ogni possibile discriminazione tra l'uno e l'altro sistema; oggi, il ministro della giustizia interviene nelle procedure di estradizione con poteri interdettivi che, invece, con riferimento al mandato di arresto europeo, non possono essere esercitati.

Questa è la ragione, onorevole Finocchiaro, per la quale, quando si stipulano patti internazionali relativi alla disciplina dell'extradizione, è possibile prescindere da determinati presupposti affinché il giudice italiano possa, in qualche modo, sovrastare determinate esigenze del nostro ordinamento. Siamo, infatti, di fronte ad un accordo specifico, grazie al quale vi è la possibilità del potere politico di intervenire.

Si è inteso eliminare qualsiasi interferenza politica attraverso l'adesione alla decisione quadro e l'introduzione nel nostro paese del mandato di arresto europeo, ma più di questo non possiamo e non dobbiamo fare, se è vero come è vero che il nostro sistema è contraddistinto dal principio della presunzione di non colpevolezza.

Vorrei anche raccomandare di evitare un'altra confusione: una cosa è l'arresto europeo in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato ed un'altra cosa è l'arresto europeo in pendenza di procedimento e di indagini per il quale la questione diventa particolarmente complessa e delicata.

Se una certa apertura può essere, sotto diversi profili, dimostrata con riferimento alle sentenze passate in giudicato, quando parliamo di gravi indizi di colpevolezza dobbiamo far riferimento all'inizio di un procedimento penale ed è doveroso che questo Parlamento affermi l'esigenza che la presunzione di non colpevolezza sia garantita a tutti gli effetti con la procedura che stiamo approvando ma che vogliamo sia in linea con la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che il particolare fervore degli onorevoli Finocchiaro e Sinisi e la particolare abilità dialettica non riescano a neutralizzare il contenuto di determinati documenti.

Si è detto che la decisione quadro impone all'Italia il rispetto di specifiche regole. Dunque, specificando ulteriormente l'intervento del collega Taormina, mi permetto di parlare di fatti e non solamente di chiacchiere e, in risposta agli onorevoli Finocchiaro e Sinisi, leggo il contenuto della XII delle considerazioni che hanno preceduto l'adozione della decisione quadro.

Ebbene, la XII considerazione recita testualmente: « La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ». Ma non si ferma qui, in quanto l'aspetto più importante, che ritengo sia risolutivo, è quello contenuto nel penultimo periodo della suddetta considerazione: « La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le norme costituzionali non in linea generale, ma relative al giusto processo ».

A questo punto non so cosa si debba dire ancora per dimostrare che, con la legge che stiamo per approvare, abbiamo rispettato e non violato proprio la decisione quadro. Il resto sono tutte considerazioni ludiche e non altro !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	416
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	33
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	208
<i>Hanno votato no</i> ..	175).

Prendo atto che l'onorevole Muratori non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

**(Esame dell'articolo 18
— A.C. 4246-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A — A.C. 4246-B sezione 6*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gibelli. Ne ha facoltà.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, devo ammettere un certo grado di imbarazzo, visto che alcuni noti giuristi del centrosinistra fanno finta di dimenticare le questioni che sono alla base del mandato di arresto europeo. Probabilmente, sperano di ricavarne un vantaggio politico!

Dico ciò in quanto, dopo anni di battaglie legate ad alcune bandiere del centrosinistra — quali la tutela dei diritti dei cittadini, le libertà individuali, la necessità di garantire anche sul suolo nazionale i diritti di extracomunitari che arrivano sul nostro territorio e che, per questioni di necessità, eludono le leggi dello Stato —, non è accettabile ascoltare tali affermazioni. Infatti, fatto salvo tutto questo percorso, notiamo che le posizioni assunte dal centrosinistra con riferimento al mandato di arresto vanno esattamente nella direzione opposta.

E siccome si continua a ritenere che è solo la Lega Nord ha queste grosse perplessità, forse occorrerebbe fare un po' di storia su come il mandato di arresto europeo è nato e su come si è sviluppato attraverso l'esposizione di una serie di

punti che lo dequalificano e che fanno parte della stessa filosofia di approccio della blasonata Costituzione europea, vale a dire di quella volontà politica diretta ad annullare le identità, le individualità, definendo un confine blindato al cosiddetto super Stato europeo.

Tale disposizione, che prende origine dalla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, non è un'iniziativa recente perché prende il via dal Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, del 13 giugno 2002.

Probabilmente l'«extraparlamentare» Romano Prodi dovrebbe opportunamente riferire i motivi per cui oggi dichiara di volere restituire al paese dignità in campo internazionale. Al contrario, quando era alla guida della Commissione europea, probabilmente aveva ben altro interesse politico. Come sua abitudine, quando era Presidente del Consiglio e poi Presidente della Commissione europea e infine oggi, alla guida dell'Unione, preferisce svolgere un ruolo assolutamente subalterno all'asse franco-tedesco. Nonostante le tante occasioni in cui ripete di voler restituire rango politico ed istituzionale al paese, tale volontà è dimostrata dal fatto che non ha mosso un dito per contrastare o, almeno, per porre alcune questioni di merito, sia durante la stesura della Costituzione europea sia in occasione della discussione del mandato di arresto europeo. Probabilmente tale comportamento è stato dovuto a basse convenienze personali o politiche, perché si pretende (e si pretenderà in futuro) che siano i giudici europei a risolvere casi che, invece, in Italia la magistratura non ha potuto risolvere perché impossibilitata a farlo.

Mi spiace rivolgermi ai colleghi di centrodestra, che in tante battaglie hanno fatto dell'interesse nazionale uno *slogan* ideologico, sostenuto a volte in maniera poco entusiasta dalla Lega e in qualche altra occasione addirittura contrastato. Al contrario, oggi si dimostra che all'interno della maggioranza esiste qualcuno che non vi crede fino in fondo. I colleghi di centrodestra dovrebbero spiegare dove sta la sovranità tanto sbandierata anche sui car-

telli propagandistici della campagna elettorale, dove sono usate parole come patria, interesse nazionale, diritti degli italiani, quando si fa riferimento al mandato di arresto europeo.

Infatti, tale istituto espone i cittadini italiani ai rigori di molteplici leggi straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. Si tratta di una delle domande a cui, attraverso il recepimento della decisione quadro, si è tentato in qualche modo di rispondere. Tuttavia, è questo il principio politico che dovrebbe suscitare in voi alcuni interrogativi rispetto a certa coerenza. E non è neppure l'unico; infatti, vorrei spiegare ai cittadini che ci seguono, magari attraverso gli organi di informazione o attraverso la diretta via satellite, che toccherà a loro difendersi in sede non nazionale, bensì internazionale, su atti considerati magari leciti in Italia.

Adirittura, qualcuno sospetta l'estensione dell'istituto del mandato d'arresto europeo a procedimenti legati alla concorrenza industriale, per far sì che magari qualche capitano di industria o qualche piccolo imprenditore venga tolto di mezzo da qualche giudice compiacente al di là delle Alpi, solo per fare piacere a qualche altro interesse nazionale.

È questo il confine del recepimento in oggetto, perché non vorrei fare riferimento soltanto ed esclusivamente a questioni dottrinali e giuridiche, che peraltro abbiamo già avuto modo di ascoltare nel corso di tanti interventi. Non vorrei ripetere le disquisizioni relative ad un percorso che vede l'Italia in un contesto europeo che si modernizza, facendosi forte di un principio contestato dalla Lega, ovvero quello secondo il quale bisogna fare tutto ciò che dice l'Europa.

Onorevoli colleghi, chi ha detto che l'Europa non può sbagliare e che questo paese, tanto sbandierato come patria, deve rischiare di far perdere una fetta di libertà ai propri cittadini a causa del conformismo europeo e di una sudditanza, nata durante la passata legislatura, che non riusciamo più a lasciare alle spalle?

Il mandato europeo, infatti, nasce dagli stessi banchi e dalla stessa filosofia della

Costituzione europea, che, guarda caso, per garantire la libertà di tutti per quanto concerne la famiglia, non considera più quest'ultima come un'unione fra un uomo e una donna, ma come un'unione generica tra individui. Su questo bisognerebbe dire molto. Si vedono, nella campagna elettorale, manifesti per la tutela della famiglia: onorevoli colleghi del centrosinistra, a quale famiglia vi riferite?

È inoltre singolare che il mandato d'arresto europeo, come si va configurando, voglia offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia. Faccio gli auguri ai concittadini che ci ascoltano, in quanto è evidente la dissonanza rispetto ai principi e ai diritti sanciti dalla prima parte della Costituzione del nostro paese e dalle leggi degli ultimi quarant'anni, di cui oggi, in virtù del principio al quale ho accennato, ci si dimentica, perché vale il conformismo europeo.

Bisognerebbe poi chiarire definitivamente a quali fattispecie il mandato si riferisca: se ne prevedono 32, ma probabilmente sono di più, in quanto non sono completamente codificabili. Infatti, l'articolo 2 della decisione quadro prevede le 32 fattispecie di reato che giustificherebbero l'applicazione del mandato d'arresto: ebbene, la tradizione giuridica non può che inorridire di fronte alla grossolanità di chi ha redatto questa normativa. Si individuano, infatti, 32 tipologie di reato, definite in modo vago e generico, facendo riferimento ai comportamenti più disparati, ben diversi fra loro, ed a priori non identificabili in base all'articolo 2.

La Costituzione europea e il mandato d'arresto europeo stanno definendo un sistema di regole così vago da non permettere più a nessun cittadino di considerarsi al sicuro, anche nella convinzione legittima di rispettare le norme del proprio paese. L'interpretazione di un giudice naturale precostituito per legge in questo paese sarà diversamente definibile quando le stesse norme verranno estese a seguito dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea. Mi riferisco alle battute che ab-

biamo ascoltato, e che facevano riferimento al rischio che i giudici turchi si mettessero a processare il diritto e la tradizione giuridica, umana e civile dei cittadini europei: è veramente il paradosso dei paradossi.

Siamo alla svolta: dopo duemila anni sentiamo giuristi che cavillano. Sappiamo a chi daremo in mano queste norme: a un sistema europeo di giudici, a proposito del quale, per quanto riguarda alcune recenti sentenze nel nostro paese, avremmo qualcosa da dire, ma sarebbe inutile ripetere le considerazioni che abbiamo svolto nelle scorse settimane.

Ricordo infine che il mandato d'arresto europeo si risolve in una consegna dell'accusato, anche se può non sussistere la benché minima prova. Se il recepimento della decisione quadro deve avvenire con tale formula così generica, chiedo a tutti i colleghi che hanno sostenuto alcune importanti battaglie sui diritti individuali, di non procedere al recepimento stesso, perché ne va della nostra libertà, della libertà dei nostri cittadini e della possibilità di esprimersi liberamente in uno Stato di diritto che oggi, attraverso norme vaghe, stiamo compromettendo (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto, al fine di chiarire meglio, per quanto possibile, i problemi cui andremo incontro qualora la norma relativa al mandato di arresto europeo dovesse essere approvata dal Parlamento. Ho ascoltato in precedenza alcuni interventi di colleghi del centrosinistra che, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da parlamentari del gruppo della Lega, paventavano la possibilità che tale proposta di modifica fosse addirittura più restrittiva del testo originario. In realtà così non è: dobbiamo aver ben chiaro che il mandato

di arresto europeo, essendo, di fatto, un rapporto che si consuma tra le procure europee, deve essere un meccanismo ben definito, i cui metodi operativi devono essere ben delineati. L'introduzione del concetto di grave indizio, conseguente all'approvazione del nostro emendamento, fornisce maggiori garanzie alle modalità operative fra le varie procure a livello europeo.

Inoltre, va ribadito che non per forza la Corte di giustizia europea considererà adeguato quanto approvato in questa fase dal Parlamento italiano. Tutto ciò che ci accingiamo a deliberare, comprese le sostanziali modifiche proposte dal presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, a seguito delle pressioni della Lega (che ci auguriamo vengano approvate) potrebbe non esser considerato valido dalla Corte di giustizia europea.

Di fatto, il grande lavoro compiuto sin qui — lo ripeto — è esclusivo merito della Lega, la sola forza che, sin dall'inizio, ha evidenziato i gravi rischi per i cittadini europei, ed italiani in particolare (è di loro che, in questa sede, dobbiamo occuparci), come ben hanno illustrato i colleghi della Lega che mi hanno preceduto. Ebbene, dopo questo difficile e importante lavoro — che va riconosciuto — compiuto dalla Commissione giustizia, e dal presidente Pecorella in particolare, il testo del provvedimento risulta più accettabile, anche se, come ricordato, noi del gruppo della Lega lo rifiutiamo in maniera del tutto filosofica perché lo riteniamo uno strumento comunque sbagliato. In ogni caso, tali modifiche dovranno passare le forche caudine della Corte di giustizia europea.

Desidero ora citare il parere di un fine giurista, il quale, in termini più tecnici, spiega meglio quali sono i rischi cui andremo incontro a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento italiano. Infatti, se il Parlamento del nostro paese dovesse accogliere l'euromandato, sia pur adattandolo — come in effetti sta avvenendo — ai principi costituzionali e di civiltà del diritto penale, sorgerebbe comunque un gravissimo pericolo. A tal punto, infatti, nello Stato italiano verrebbe recepito, almeno in

parte, l'euromandato, riconoscendone in tal modo il pieno valore vincolante. Ai sensi dell'articolo 34 del Trattato dell'Unione europea, sorgerebbe, allora, una responsabilità giuridica internazionale; l'Italia potrebbe venir condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in quanto, pur avendo accettato integralmente la decisione quadro (l'articolo 34 citato), la avrebbe al contempo recepita solo in parte. Tutti gli argini eventualmente posti dall'Italia cadrebbero, così, uno dopo l'altro, ed il mandato diverrebbe operativo in tutte le sue conseguenze (articolo 35 del Trattato).

È evidente che stiamo correndo un grave pericolo, che viene sottovalutato dai colleghi di maggioranza e di opposizione perché si ritiene che le modifiche introdotte siano sufficienti a garantire quella civiltà giuridica che nel nostro Stato è garantita in linea di principio. I colleghi parlamentari, esclusi ovviamente quelli della Lega, ritengono che grazie a tali modifiche, di fatto, il Parlamento italiano abbia posto una barriera a garanzia dei cittadini.

Non sarà così, se è vero che potrebbero essere aperte delle procedure di infrazione da parte della Corte di giustizia europea, procedure che potrebbero configurarsi in una serie di obblighi ad adempiere tali da smantellare completamente il testo che voi oggi andate ad approvare e a reintrodurre in maniera sostanziale e definitiva tutte quelle ipotesi invece previste nel testo originario.

Voglio ricordare che il testo originario prevedeva alcune possibilità di estradizione, se così possiamo dire (ma forse il termine più giusto da usare è « di cattura »), dei cittadini italiani e anche dei cittadini di tutti gli Stati europei che sottoscrivono il mandato d'arresto europeo con possibilità di cattura e trasporto coatto negli Stati da cui promana il mandato di cattura, senza le benché minime garanzie previste dalla nostra Costituzione.

Ebbene, oggi non ci mettiamo la coscienza a posto; noi oggi, anche se approveremo una legge che recepisce solo in

parte il contenuto della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, di fatto non stiamo ponendo una barriera a quanto il mandato d'arresto europeo prevedeva nella sua definizione a livello europeo.

È questo il motivo per il quale dovremmo essere contrari a questa legge, se veramente avessimo a cuore la difesa dei diritti costituzionali conquistati con fatica, con il sudore, con il sangue da parte dei cittadini italiani. Se avessimo a cuore la difesa di questi principi, di questi valori e di queste garanzie, noi dovremmo votare contro questo mandato d'arresto europeo e rispedire al mittente il testo così come ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione sull'emendamento Lussana 18.1 è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	388
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	23
<i>Hanno votato no</i> ..	365).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	233
<i>Astenuti</i>	180
<i>Maggioranza</i>	117
<i>Hanno votato sì</i>	211
<i>Hanno votato no</i> ..	22).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

***(Esame dell'articolo 35
— A.C. 4246-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A — A.C. 4246-B sezione 7)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Didoné. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DIDONÉ. Signor Presidente, intendo anch'io fare alcune riflessioni sul mandato d'arresto europeo. Prima, ascoltando alcuni interventi, ho sentito qualcuno affermare che non dobbiamo condividere ciò che ci allontana dall'Europa. Ritengo, invece, che prima di tutto occorre svolgere una riflessione chiedendoci se quanto proviene dall'Europa sia espressione di democrazia e quindi di sovranità del popolo o se, essendoci invece imposto, dovremmo in qualche modo farlo passare, magari facendolo firmare solo dal ministro competente, non dandogli il dovuto rilievo nei dibattiti parlamentari, nelle discussioni sulla stampa o sui *media*: con tutto questo noi non abbiamo nulla da spartire!

La decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, varata il 13 giugno 2002, ha determinato in molte persone di

provata competenza la convinzione che essa rappresenta un gravissimo indebolimento dei diritti civili e democratici di cui attualmente godono tutti i cittadini italiani: di questo siamo fieri dal momento che abbiamo una Costituzione che ci garantisce.

Se venisse recepita tale decisione, non è esagerato affermare che sarebbero messe a rischio le garanzie costituzionali poste attualmente alla base della nostra convivenza civile, aprendo così la via a possibilità repressive senza precedenti. A questo riguardo, ricordo quanto affermato poc'anzi da un collega con riferimento a quanto sta accadendo in Francia in merito ad una legge approvata non molti anni fa ed applicata dai giudici.

Si tratta di possibilità repressive esercitate da autorità lontane, anonime ed impersonali e, come tali, difficilmente controllabili. Queste possibilità nell'ottica europea sarebbero giustificate da un rapporto di fiducia degli Stati membri dell'Unione europea nei rispettivi sistemi giudiziari. Si tratta di una pretesa chiaramente difficilmente accettabile sia in termini giuridico-costituzionali sia in termini politici: i giudici costituzionali potranno sì svolgere il loro lavoro, ma noi parlamentari dobbiamo intervenire come politici.

Uno Stato sovrano, come dicevo prima, non può rinunciare né in casi particolari né in casi generali ai diritti di libertà dei propri cittadini, consegnando gli stessi alle autorità straniere senza effettuare alcun controllo sulla fondatezza delle accuse loro mosse e sul tipo di reato loro contestato. D'altra parte, questa evidenza è tale che la natura liberticida del mandato di arresto europeo è stata criticata espressamente da angoli visuali assai diversi (dall'ex Presidente della Corte costituzionale, Caianello e dall'ex cancelliere dello scacchiere del Governo Major).

Le riflessioni che intendo svolgere in tema di mandato di arresto europeo sono molteplici. In primo luogo, questo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici norme straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti. La decisione, al-

l'articolo 2, paragrafo 2, abroga espressamente il fondamentale principio della doppia incriminabilità. In forza di tale principio, l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato solo se il reato per cui si procede costituisce reato anche per la legge italiana e non solo per quella straniera. Questo rappresenta un principio importante al quale non si può rinunciare.

In secondo luogo, il mandato d'arresto europeo vuole offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani — questi, fino a quando non è stata emessa una sentenza definitiva, sono sempre considerati innocenti — anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia. Correlato alla presente valutazione questo principio comporta la conseguenza paradossale che ogni italiano potrebbe essere arrestato e prelevato da un qualsiasi giudice o pubblico ministero di uno dei 25 Stati dell'Unione europea per rispondere penalmente in base a leggi, magari a lui ignote, di un fatto lecito compiuto in tutto o in parte in Italia. Si tralasci il caso, chiaramente pretestuoso, di un euromandato spiccato da un giudice straniero contro un cittadino italiano per un fatto lecito commesso integralmente in Italia.

In terzo luogo, desidero soffermarmi sulle fattispecie criminose specificate nella decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Queste in realtà non sono 32 come si vuole far credere; difatti, l'articolo 2 della decisione quadro definisce soltanto le 32 fattispecie di reato che giustificerebbero l'applicazione del mandato d'arresto. In altre parole, si individuano 32 tipologie di reato e non 32 reati.

Quindi, le tipologie sono molteplici. Questo, ovviamente, definisce in modo generico i comportamenti più disparati che si potranno manifestare.

Il mandato d'arresto europeo si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve essere eseguito anche se, contro quest'ultimo, non esiste la minima prova. Infatti, l'indicazione degli indizi di colpevolezza, non solo non è prevista (si veda l'articolo 8), ma è addirittura esclusa dalla modulistica legata alla decisione, che non concede spazio alcuno ad una, sia pur

sommatoria, valutazione delle prove a carico dell'accusato. È sufficiente, infatti, che il giudice o il pubblico ministero straniero indichi i fatti — che potrebbero essere paradossalmente persino inventati — giustificanti la richiesta di consegna dell'accusato.

Un'altra osservazione riguarda il sequestro dei beni. Infatti, il sequestro dei beni del malcapitato che incappa nell'euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto al lastrico ed alla disperazione. Basandosi sul solido principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio ha adottato, in data 22 luglio 2003, una decisione quadro di blocco dei beni e di sequestro probatorio che prevede, fra l'altro, il sequestro per la successiva confisca dei beni (articolo 3, comma 1, lettera *b*). È espressamente specificato che, per il sequestro, non serve la doppia incriminabilità. Il giudice italiano non può fare obiezioni di merito, e persino a fronte di un sequestro pretestuoso di regola deve solo eseguirlo. Per questi puntuali motivi si darà luogo alla confisca. Aperta la strada ad una confisca, di cui non si conoscono *a priori* i termini dei reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano.

A mero titolo di esempio, si pensi alla famosa legge Mancino (la n. 205 del 1993), che, non a caso, si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica; essa sanziona l'appartenenza ad organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca anche dell'alloggio del reprobato. È sufficiente, infatti, che in questo alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere (ad esempio, un semplice coltello da cucina). Se il criminale è giudicato in patria, simili norme pretestuose, finalizzate esclusivamente all'annichilimento dell'avversario, sono rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse diverrebbero però pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale. A ciò si aggiunga che in Italia fortunatamente previsioni quali

quella della legge Mancino rappresentano un'eccezione. Nel resto d'Europa — prima ho fatto riferimento alla Francia —, la cosa è molto più grave.

Da un punto di vista sostanziale vi sono molti lati oscuri. Per questo, la Lega nord insisterà ad opporsi a questo mandato d'arresto europeo e farà tutto il possibile perché una norma del genere non trovi ambito nel nostro sistema giudiziario (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'unica proposta emendativa presentata all'articolo 35.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lussana 35.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 35.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	22
<i>Hanno votato no</i> ..	358).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	392
<i>Votanti</i>	214
<i>Astenuti</i>	178
<i>Maggioranza</i>	108
<i>Hanno votato sì</i>	195
<i>Hanno votato no</i> ..	19).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

(Dichiarazioni di voto finale ***— A.C. 4246-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i Verdi, in questa vicenda del mandato di arresto europeo hanno più volte espresso due principi fondamentali, il primo vertente sulla necessità di introdurre, nell'ordinamento dell'Unione, i codici, penale e di procedura penale, europei quali unico, vero ed efficace strumento per definire contenuti e limiti di uno spazio giuridico europeo. Uno spazio che rispondesse, ad un tempo, sia alla necessità di un'azione penale transnazionale — specie nella lotta al terrorismo ed ai fenomeni più gravi della criminalità organizzata — sia, d'altro canto, all'esigenza di apprestare una disciplina capace di porre anche in sede europea quei principi fondamentali di tutela delle garanzie, individuali e collettive, i quali rappresentano per noi l'altro elemento fondamentale connotante qualsiasi sistema penale, soprattutto nel momento in cui si incida fortemente sulle libertà individuali.

Tale è la ragione per la quale, sia durante la prima lettura sia durante la terza abbiamo presentato, sottoscritto o sostenuto proposte emendative che introducevano maggiori garanzie e maggiori tutele per le libertà individuali, limitando il potere di ricorso all'istituto del mandato di arresto europeo fuori da quei principi garantiti dal nostro ordinamento.

Tale altresì è stata la ragione per la quale abbiamo votato a favore dell'approvazione della proposta emendativa che richiedeva, per l'applicazione dell'istituto in questione, la sussistenza di indizi gravi, e non già di semplici indizi.

Indubbiamente, però, il testo giunto al voto finale di questo ramo del Parlamento ridimensiona fortemente l'istituto del mandato di arresto europeo quale era stato in origine definito in sede europea e come poi era stato discusso all'inizio dell'iter parlamentare. Per questo motivo, dunque, i Verdi si asterranno dal voto, segnalando tutti i rischi ed i limiti dell'introduzione di siffatto istituto in assenza dei codici penale e di procedura penale europei. Si tratta del rischio di un uso strumentale dell'istituto — teso a ridurre le libertà individuali e collettive — che scaturirebbe dall'affidare a superprocure europee strumenti invasivi che nulla avrebbero a che vedere con la lotta al terrorismo e molto, invece, con la limitazione delle libertà politiche sul suolo europeo. Ma l'astensione è anche, d'altro canto, il riconoscimento del lavoro efficace svolto in sede parlamentare, con modifiche sostanziali attraverso le quali si sono introdotti limiti al ricorso al mandato di arresto europeo. Limiti che noi riteniamo fondamentali e che rendono lo strumento in esame fortemente differente da come era stato previsto in Europa e da quanto si voleva introdurre nel nostro paese attraverso un recepimento acritico e compiuto senza che il Parlamento nazionale svolgesse, nel rispetto dei nostri principi generali e della nostra Costituzione, il proprio importante ruolo.

Si tratta perciò di un'astensione che vuole segnalare questi due elementi fondamentali e che vuole, però, anche costi-

tuire un monito chiaro rivolto all'Europa. Infatti, noi, fortemente europeisti, dichiariamo che continueremo a condurre, in sede europea e in sede nazionale, la battaglia, per noi politica e culturale, tesa a realizzare in Europa uno spazio giuridico di libertà nel quale, però, le norme penali siano collocate all'interno di un codice di garanzia e di un sistema di previsioni costituzionali fortemente condivise e centrate sulla tutela delle libertà individuali. Dichiariamo, altresì, che questa legge, oggi giunta all'approvazione di questo ramo del Parlamento, recependo lo strumento del mandato di arresto europeo, contiene in sé ancora le dette contraddizioni ed i ricordati limiti, sui quali bisognerà impegnarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Noi siamo convinti che la strada di un'Europa condivisa, come dimostra anche il referendum recentemente tenutosi in una Spagna ed il suo risultato, sarà tanto più forte e tanto più efficace quanto più saprà coinvolgere nel dibattito sullo spazio giuridico europeo di libertà le forze politiche ed i cittadini e saprà garantire un'Europa patria delle libertà e non un'Europa patria delle procure, delle superprocure o del super Stato di polizia, di cui tanto si parla in diversi provvedimenti, anche all'esame di questo Parlamento (penso, ad esempio, ad Europol) e che ci hanno visto nettamente contrari.

Per tali ragioni i deputati Verdi si asterranno, in coerenza con questo giudizio, sul voto finale (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito, lungo e difficoltoso, che ha preceduto ed accompagnato il confronto parlamentare dell'iter attuativo della legge sulla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo ha evidenziato, in primo luogo, l'incongruenza e la contraddittorietà di aver scelto lo strumento dell'accordo quadro su procedure che tendono alla limitazione

delle libertà personali, in assenza di principi fondamentali ed ordinamenti unitari per tutti i paesi aderenti all'Unione europea.

Non ci si può, quindi, stupire se vi è la difficoltà di individuare una linea coerente ed omogenea per tutti gli Stati aderenti, in particolare per il nostro che, in materia giudiziaria, dopo l'esperienza della dittatura fascista e dei primi anni ad essa immediatamente successivi, si è dotato nel tempo di normative costituzionali e ordinarie avanzate, di forte garanzia dei diritti fondamentali degli individui e del giusto processo.

È necessario partire da questa premessa per non incorrere nell'errore di attribuire ad altri la mancanza di volontà di dare in tempi rapidi al nostro paese uno strumento in sintonia con l'accordo quadro. Ciò non è avvenuto finora e stenta ancora a realizzarsi, perché è complicato adottare norme unitarie europee in presenza di Costituzioni nazionali diverse per ordinamento, cultura e storia consolidata. Tale situazione ci impone una serie di priorità dalle quali, a nostro giudizio, non è possibile derogare: gli atti assunti e da assumere nel nostro paese non possono contrastare con le norme della vigente Costituzione italiana, poiché le garanzie che debbono essere assicurate a tutti i cittadini presenti nel nostro territorio, pur nel quadro della più ampia collaborazione con i nostri partner europei, non possono essere mitigate da esigenze imposte da criteri di sola efficienza, ammesso e non concesso che di ciò si tratti. Tale impostazione, se accettata, determinerebbe una deriva della quale sarebbe arduo indicare il punto di arrivo.

I principi, dunque, debbono essere rispettati; è con tale obiettivo che abbiamo presentato, in occasione della prima lettura del provvedimento in esame, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, relativo alle garanzie istituzionali, della cui approvazione non possiamo non tenere conto in sede di votazione finale.

Noi socialisti continuiamo a ritenere che nessuno possa disporre della libertà personale di un individuo al di fuori di un

giudice terzo e, dunque, autonomo e indipendente e che ciò possa avvenire solo sulla base di prove (o anche di indizi, purché particolarmente consistenti).

Ciò deve valere in particolare, per i provvedimenti provenienti da altri paesi, poiché rispondiamo in solido dei diritti di tutti coloro che si trovano nel nostro territorio. Ecco perché abbiamo votato a favore dell'emendamento Pisapia, che poco fa è stato accolto dall'Assemblea.

Realisticamente, cari colleghi, ci stiamo sempre più addentrando in una fase storica nella quale le esigenze di contrasto del terrorismo, della grande criminalità nazionale e internazionale e della criminalità organizzata ci impongono la ricerca di strumenti di contrasto sempre più sofisticati, che possono, però, talora essere invasivi della personalità o della sfera di libertà dei cittadini. Si tratta, purtroppo, di un'esigenza dettata dai tempi con la quale siamo chiamati a cimentarci. Tuttavia, siamo consapevoli che la sicurezza ottenuta attraverso la riduzione di un più ampio sistema di garanzie e di libertà rischierebbe di introdurre delle gravi involuzioni, a nostro avviso, comunque, inaccettabili.

Per tali ragioni, rilevando in questa proposta di legge limiti e importanti differenze rispetto alla nostra storica e tradizionale impostazione, confermo anche oggi l'astensione dei socialisti democratici italiani dalla votazione finale sul provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, esprimerò un voto contrario sul provvedimento in esame, non perché sia un passatista o un antieuropeista o perché non comprenda i rischi dell'evolversi della criminalità internazionale, ma per un atto di coscienza, alimentato da una sicura esperienza in questo campo.

Voterò contro ed invito a votare contro quanti più è possibile, perché più si vota

contro, minori saranno i pentimenti di domani. In effetti, ciò di cui stiamo discutendo è una materia di tale complessità, affrontata con fretta e con pregiudizio così elevati, da rendere la materia stessa ancora più dirompente e pericolosa. Non si tratta di un'esagerazione; noi andiamo avanti a considerare come nulla fosse una realtà nazionale ed internazionale nella quale gli istituti non hanno lo stesso nome, in cui la cultura giuridica dei vari Stati non è la medesima e, talvolta, neppure quella civile, in cui la diversità degli stessi linguaggi determinerà un caos di autorità e di conflitti, tutti a carico della sicurezza dei cittadini, perché a carico della chiarezza del sistema. L'ovvia diffidenza per il processo penale diverrà ossessiva.

Non so se fra breve tempo, quando questa normativa sarà entrata in vigore, il nostro paese non dovrà riconoscere di essersi illuso, di aver trasformato ciò che è già critico in un vero collasso istituzionale. I sogni sono sogni: cerchiamo di non trasformarli in incubi (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare interviene — come tutti abbiamo verificato nel corso della lunga discussione svoltasi sia oggi sia in sede di prima lettura — su un tema particolarmente delicato, che concerne le libertà delle persone ed i rapporti giurisdizionali tra Stati che hanno tradizioni, ordinamenti e regole giuridiche anche profondamente diversi tra di loro.

Basti pensare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, in particolare del pubblico ministero, nonché ai requisiti necessari per limitare la libertà personale. Ciò non può non farci ribadire la nostra contrarietà di principio ad un sistema che, di fatto, finisce con il comportare per il nostro paese una perdita anziché un aumento dei livelli di garanzia individuali e collettivi, giuridici e sociali.

Una prima considerazione, in sede di seconda lettura e, quindi, di ulteriore votazione sull'intero provvedimento, tuttavia è necessaria per motivare il nostro voto di astensione.

Il testo approvato dal Senato non ha sostanzialmente modificato la struttura del testo approvato dalla Camera. L'unica modifica rilevante e pericolosa rispetto alla tutela dei diritti e delle garanzie è stata quella della soppressione all'articolo 17, comma 4, relativo alla necessità della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per consegnare una persona ricercata ad un altro paese. L'approvazione dell'emendamento a mia firma, che ha suscitato ampia discussione ma che ne ha comportato anche l'approvazione da parte di una rilevante maggioranza di questa Assemblea, ci ha determinato a rivedere la nostra posizione che, in caso contrario, sarebbe stata di contrarietà assoluta rispetto all'approvazione del testo così come risultante dall'approvazione del Senato.

L'approvazione del mio emendamento 17.4 ha determinato un testo che, quanto meno, non contrasta sotto il profilo dei principi costituzionali con i principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Del resto, non posso dimenticare che, sia a livello europeo, sia a livello internazionale, il gruppo di Rifondazione comunista ha fatto di tutto, da un lato, per evitare nel nostro ordinamento l'introduzione di un sottosistema di libertà contrastanti con la nostra civiltà giuridica e, dall'altro, per garantire il vaglio, nel rispetto delle diverse funzioni del pubblico ministero e del giudice, di quegli elementi previsti da uno Stato di diritto quali presupposti per privare un cittadino italiano, o un cittadino straniero presente nel nostro territorio, della libertà personale.

Molte delle modifiche da noi auspiccate erano già state recepite nel testo approvato in prima lettura dalla Camera. L'approvazione dell'emendamento da noi proposto, che è avvenuta con larga maggioranza oggi alla Camera, rende maggiormente aderente ai principi di uno Stato di diritto, anche se non del tutto conforme ai principi base del nostro ordinamento costitu-

zionale, il testo su cui dovremo esprimere il nostro voto. Ciò, quindi, non ci tranquillizza rispetto all'ipotizzato spazio giuridico europeo, in cui è evidente che, da parte di molti, anzi, da parte di troppi, si vuole privilegiare la sicurezza rispetto alla libertà, alla giustizia e alle garanzie, senza comprendere che senza libertà, senza giustizia e senza garanzie non vi può e non vi potrà mai essere reale sicurezza in un ordinamento democratico (*Applausi del deputato Biondi*).

Però, non possiamo non prendere atto che in questo lungo dibattito sul mandato di arresto europeo sono state inserite, rispetto al testo iniziale, alcune doverose garanzie relative al principio di legalità, alla tassatività della norma penale e al requisito della cosiddetta doppia punibilità. Sono state definite le singole fattispecie criminose onde evitare interpretazioni e applicazioni estensive estremamente pericolose. È stato previsto un limite di durata massima della detenzione eventualmente disposta in attesa della decisione di consegna del destinatario del mandato di arresto europeo. È stato salvaguardato il principio della funzione anche rieducativa della pena e il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Nel contempo sono stati osservati i precetti previsti dagli articoli 10, 13, 26 e 27 della Costituzione, eliminando, ad esempio, l'obbligo di trasferire in un altro paese e senza il doveroso controllo giurisdizionale persone accusate di reati politici. Si è garantito così un effettivo e non solo formale e virtuale diritto alla libertà, alla sicurezza, alla difesa e a un equo processo. Si sono posti, inoltre, dei paletti importanti, ma non decisivi, rispetto ai minori di età e alla valutazione sulla loro punibilità.

Questi sono solo alcuni punti, anche se i più rilevanti, che ci fanno dire che il testo che ci accingiamo a votare è senza dubbio più avanzato rispetto a quello iniziale. Nel contempo, però, ci fanno anche dire che vi sono norme per noi inaccettabili quali, ad esempio, alcune di quelle previste dall'articolo 8 relative alla consegna obbligatoria di soggetti accusati

di reati di opinione o di condotte che sono parte integrante del diritto e dovere di manifestare il proprio pensiero, il proprio dissenso, il proprio antagonismo.

Non si combatte il crimine limitando le garanzie e sacrificando i diritti inviolabili delle libertà fondamentali. Lo spazio giuridico europeo non può comportare un arretramento, ma deve determinare, piuttosto, un avanzamento rispetto ai principi base di uno Stato di diritto sia nazionale, sia sovranazionale. Uno spazio politico europeo deve avere come presupposto una condivisione dei principi di libertà, di giustizia e di cooperazione sociale e, quando sono in gioco le libertà personali e le garanzie, le cautele non sono mai troppe. Esse non debbono né possono essere considerate di ostacolo all'amministrazione della giustizia in quanto elementi insostituibili, mai comprimibili e neppure da porre in secondo piano rispetto alla pur auspicabile celerità delle decisioni ed all'efficacia nella lotta al crimine ed alla criminalità.

Il mandato d'arresto europeo, pur nel testo su cui dovremo fra poco esprimerci, rimane in ogni caso uno strumento sul quale sarà necessario vigilare nella sua attuazione pratica avendo riguardo ad un'esigenza che avremmo dovuto avere come necessario presupposto e corollario: la nascita di un ordinamento giuridico comune condiviso dagli attuali e futuri Stati membri dell'Unione europea.

Per questi motivi, nonché per tutte le argomentazioni che abbiamo espresso in Commissione giustizia, il gruppo di Rifondazione comunista, soprattutto a seguito dell'approvazione dell'emendamento che ha ripristinato la necessità della sussistenza di gravi indizi per la pronuncia di una decisione che disponga la consegna della persona ricercata, coerentemente, da un lato, con quanto sostenuto in sede europea, ma apprezzando, dall'altro, il positivo lavoro svolto in Commissione ed il voto espresso oggi sull'emendamento teso a rendere il testo più aderente ai nostri principi costituzionali, esprimerà un voto di astensione.